



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Semplificazione e Trasparenza” (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)

Roma, 25 giugno 2014

Sommario: 1. Premessa. – 2. Entrata in vigore PCT (art. 44). – 2.1. I procedimenti in Corte d’Appello (art. 44, comma 2). – 3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2). – 4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b). – 5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a). – 6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT.

1. Premessa

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 detta numerose disposizioni dirette ad incidere sull’efficienza del processo, in un’ottica di semplificazione, nonché a disciplinare taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico (PCT).

Di seguito una prima analisi delle disposizioni di immediato impatto sul PCT, contenute nel Titolo IV (*Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico*), Capo II (*Disposizioni per garantire l’effettività del processo civile telematico*).

2. Entrata in vigore PCT (art. 44)

L’art. 44 del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*) interviene sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012).

In particolare il deposito telematico degli atti *diversi* da quelli introduttivi per i processi di competenza del **tribunale ordinario**:

a) **è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014** per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-*bis* comma 4, d.l. n. 179/2012, avente la medesima rubrica dell’art. 76 D.L. Semplificazione e Trasparenza) «iniziati» a partire da tale data¹;

b) **è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014** per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-*bis* comma 4, d.l. n. 179/2012) già pendenti al 30 giugno 2014;

¹ Il momento della pendenza è, chiaramente, individuato ai sensi dell’art. 39 c.p.c.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

c) per questi ultimi, tuttavia, il deposito telematico di atti e documenti è **comunque possibile** «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».

Rimane ferma l'obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo (d) ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 che si riporta: «per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Con successivi decreti ministeriali² il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare i tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014** anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti (e).

In buona sostanza, a partire dal 30 giugno 2014, vi saranno procedimenti di primo grado in cui il PCT sarà obbligatorio (a, d), altre in cui si potrà optare per il regime in parola (c).

La definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 dicembre 2014 (b) salva l'anticipazione eventualmente disposta con successivi d.m. (e)

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a, l'obbligo di deposito telematico **non si applica ai difensori dipendenti delle PA** per la difesa in giudizio personale delle medesime.

2.1. I procedimenti in Corte d'Appello (art. 44, comma 2, lett. c)

Introducendo un comma 9-*ter* all'art. 16 *bis* al d.l. n. 179/2012 prescrive «**a decorrere dal 30 giugno 2015**»³ l'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del PCT anche che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello» con riferimento al «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite».

² « ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati» (comma 5).

³ Non deve ingannare il mancato riferimento ai procedimenti "iniziati" al 30 giugno 2015 (circostanza che lascerebbe presumere l'immediata applicabilità – anche per i giudizi già pendenti alla stessa data – della prescrizione) atteso che la disposizione richiama il momento della pendenza nel periodo immediatamente successivo per definire il regime dell'anticipazione mediante d.m.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Con successivi decreti ministeriali⁴ il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare le Corti d'Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015** anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2)

L'art. 51 D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica*) individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di **avvenuta consegna**. In particolare, si aggiunge al comma 7 dell'art. 16-*bis* del d.l. n. 179/2012 la previsione secondo la quale «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile [...]»⁵.

Il medesimo comma dispone, infine, che per i messaggi di posta elettronica di dimensioni esorbitanti è possibile effettuare un **invio multiplo** che si intende tempestivo ove eseguito «entro la fine del giorno di scadenza».

4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b)

L'art. 52, comma 1, lettera *b*) introduce l'art. 16-*sexies* al d.l. n. 79/2012, rubricato *Domicilio digitale*, il quale – ferme restando le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) – rende residuale la notificazione in cancelleria⁶, individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella «presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-*bis* (*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia» (cfr. D.M. Giustizia 21 febbraio 2011).

⁴ « ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati» (comma 5).

⁵ Tale modifica parrebbe eliminare il conflitto di norme tra l'art. 16 bis n.7 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L.221/2012 e l'art. 13 del DM 44/2011, che prevede lo slittamento del deposito al giorno successivo se la ricevuta di consegna dell'atto arriva dopo ore 14.00.

⁶ Utilizzabile «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a)

L'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice*) introduce il comma 9-bis all'art. 16-bis del d.l. 179/2012.

Ivi in primo luogo si stabilisce il principio di equivalenza tra «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «anche se prive della firma digitale del cancelliere».

In secondo luogo, con previsione specificamente dedicata al PCT, si stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti in parola ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico»⁷.

Di conseguenza si dispongono modifiche al T.U. sulle spese di giustizia volte a disporre l'esenzione dal diritto di copia (comma 2). Tutti gli atti del PCT, proprio perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall'incombente, rappresentando duplicati digitali del documento originale.

6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT.

L'art. 44 introduce modifiche al codice di procedura civile in materia di atti processuali che incidono o sono rese necessarie dalla gestione telematica del contenzioso civile.

- L'art. 44 (*Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza*) risolve il problema della **sottoscrizione del verbale d'udienza** redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma sostituisce il comma 2 dell'art. 126 c.p.c. (*Contenuto del processo verbale*)⁸ con la previsione secondo la quale l'unica sottoscrizione

⁷ Restano esclusi i provvedimenti giurisdizionali «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».

⁸ Il quale attualmente dispone: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione».



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti» all'udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale»⁹.
- Analogamente si dispone in relazione al verbale di assunzione dei mezzi prova, modificando l'art. 207 c.p.c. (***Processo verbale dell'assunzione [dei mezzi di prova]***).
 - Con modifica apportata all'art. 133, comma 2 c.p.c. (*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l'intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo.

⁹ « [...] b) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale».